

Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 7768 | 11 dicembre 2019 | FINANZE E ECONOMIA |
| Concerne | | |

Legge per l'innovazione economica: stanziamento di un credito quadro di 20'000'000 di franchi per l'adozione di misure a sostegno dell'innovazione nel periodo 2020-2023, programma e modifica di legge

INDICE

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | INTRODUZIONE | 2 |
| 2. | CONTESTO E OBIETTIVI DELLA LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA..... | 2 |
| 3. | BILANCIO 2016-2019..... | 5 |
| 3.1 | Stato d'attuazione..... | 5 |
| 3.2 | Modifiche del regolamento e dei decreti | 6 |
| 3.3 | Impiego dei mezzi finanziari 2016-2019..... | 7 |
| 3.3.1 | Misure dirette..... | 7 |
| 3.3.2 | Misure indirette | 12 |
| 3.4 | Utilizzo del credito quadro 2016-2019 | 12 |
| 4. | PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE | 13 |
| 4.1 | Sintesi della proposta di modifica | 13 |
| 4.2 | Commento agli articoli | 13 |
| 5. | PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 2020-2023 | 15 |
| 5.1 | Priorità programmatiche | 15 |
| 5.2 | Settori chiave..... | 17 |
| 6. | RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO..... | 19 |
| 7. | CONCLUSIONI | 20 |
| | DECRETO LEGISLATIVO | 21 |
| | LEGGE | 22 |



Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il decreto legislativo relativo allo stanziamento di un credito quadro di 20'000'000 di franchi per misure a sostegno dell'innovazione ai sensi della Legge per l'innovazione economica (LInn) per il periodo 2020-2023.

Cogliamo inoltre l'occasione per proporre alcune modifiche di legge finalizzate ad agevolare la gestione delle richieste e il monitoraggio dei progetti sussidiati.

Infine, presentiamo il programma di promozione dell'innovazione 2020-2023 elaborato secondo le norme di legge.

1. INTRODUZIONE

A quasi quattro anni dall'introduzione della nuova Legge per l'innovazione economica (LInn), approvata dal Gran Consiglio nella sua seduta del 14 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 5 febbraio 2016, e a poco più di un anno dall'ultimo messaggio governativo che aveva tracciato un primo bilancio intermedio (si veda il messaggio n. 7557 del 4 luglio 2018), si chiede ora al Parlamento di rinnovare questo strumento, stanziando il relativo credito quadro per il periodo 2020-2023.

Grazie alle misure dirette promosse nell'ambito della LInn nel periodo 2016-2019 si sono potute sostenere, con oltre 16 milioni di sussidi stanziati, quasi 370 progetti d'innovazione e internazionalizzazione promossi da un centinaio di aziende. Questi hanno generato investimenti sul territorio per un importo pari a quasi 150 milioni. Il bilancio di questo strumento, che ha consolidato in questo quadriennio il suo ruolo chiave tra l'insieme delle misure cantonali a sostegno all'innovazione, è dunque complessivamente positivo.

Il capitolo 2 del presente messaggio presenta lo stato dell'arte della politica cantonale a sostegno dell'innovazione e la contestualizzazione della LInn all'interno di questa politica, mentre il capitolo 3 illustra il bilancio dei primi tre anni e mezzo di adozione della nuova base legale. Alcune modifiche di legge, resesi necessarie a fronte dell'ulteriore evoluzione di questo strumento, sono presentate al capitolo 4, mentre il capitolo 5 illustra nel dettaglio le priorità per il prossimo quadriennio e i settori chiave.

2. CONTESTO E OBIETTIVI DELLA LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA

L'innovazione riveste un'importanza crescente nella strategia e nell'operatività delle imprese, grandi o piccole che siano. Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l'adozione di nuove tecnologie e l'innovazione dei modelli d'affari garantiscono la competitività delle imprese e, in definitiva, assicurano il benessere della popolazione e uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. Un territorio che sa posizionarsi nella distribuzione internazionale del sapere e delle competenze investendo in formazione, ricerca e innovazione, può costruirsi migliori condizioni di vita presenti e maggiori opportunità di sviluppo future.

La Svizzera primeggia in tutte le classifiche internazionali dell'innovazione, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche per abitante, i brevetti depositati, le norme a tutela della proprietà intellettuale, i tassi di successo delle domande depositate per

l'accesso ai programmi internazionali di ricerca e i fondi ottenuti, così come per la collaborazione tra imprese e università nel campo della ricerca. Le condizioni quadro che offre la piazza economica svizzera sono ottime e rendono il Paese attrattivo per le attività a vocazione innovativa. La presenza simultanea in Svizzera di istituzioni pubbliche di ricerca di altissimo livello, ben classificate a livello internazionale, e di imprese multinazionali con i loro centri di ricerca e sviluppo attivi su scala mondiale, costituisce un ulteriore fattore d'attrazione per le imprese innovative.

In Ticino, grazie ai numerosi sforzi intrapresi negli ultimi anni in particolare con la politica universitaria e con la politica economica regionale, si stanno consolidando le basi per un rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione. Come evidenziato nel Programma d'attuazione 2020-2023 della politica economica regionale¹, negli ultimi anni sono sicuramente migliorate in Ticino le condizioni quadro che favoriscono la nascita e lo sviluppo di attività innovative. Con il significativo apporto della Legge per l'innovazione economica e la realizzazione di alcuni progetti strategici – primo tra tutti l'ottenimento di una sede di rete del parco svizzero dell'innovazione Switzerland Innovation – il nostro cantone ambisce a raggiungere una posizione di assoluta rilevanza sul piano nazionale e internazionale sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione. Secondo il Regional Innovation Scoreboard 2019², che situa il Ticino al secondo posto dopo Zurigo tra 238 regioni europee in termini di innovazione (con il più grande balzo in avanti tra le grandi regioni svizzere rispetto alla rilevazione del 2011), il nostro cantone è al primo posto per l'introduzione di innovazioni di marketing o organizzative e per la percentuale di piccole e medie imprese (PMI) che hanno realizzato un'innovazione internamente (*in-house*) e al secondo posto per l'introduzione di innovazioni di prodotto o di servizio e per il deposito di marchi.

Dovessero essere approvate anche le misure accompagnatorie cantonali alla recente riforma della legge sulla fiscalità delle imprese e sul finanziamento dell'AVS (RFFA), il panorama dell'innovazione in Ticino potrebbe ulteriormente rafforzarsi.

Non sono però tutte luci, vi sono anche alcune ombre. Si conferma in particolare anche in Ticino, ma la tendenza è comune a diverse economie avanzate, la ridotta crescita della produttività, che a sua volta riflette una ridotta capacità di sfruttare al meglio i fattori di produzione e le nuove tecnologie. Un dato, questo, che pone diversi interrogativi, specie per gli effetti che una ritardata risposta alle sfide poste dal cambiamento tecnologico e dalla digitalizzazione potrebbe comportare sulla competitività delle imprese ticinesi nel medio-lungo termine. Inoltre, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, le tensioni in Medio Oriente, le incertezze riguardo alla Brexit e, infine, il moltiplicarsi dei segnali di una possibile recessione in Germania e in Italia, producono non poche incertezze anche alle nostre latitudini, manifestatesi peraltro già con un rialzo del corso di cambio del franco svizzero.

La politica dell'innovazione, che in Ticino si articola come per tutte le altre politiche di sviluppo economico sui tre livelli del sostegno alle condizioni quadro, del sostegno diretto a iniziative innovative e della promozione attiva, rappresenta un ambito d'intervento prioritario per il Consiglio di Stato, come riportato nella scheda numero 11 delle linee direttive 2015-2019. "L'innovazione è uno dei più importanti fenomeni economici, sociali e aziendali del nostro tempo. Assieme a ricerca e sviluppo è cruciale per affermare la capacità tecnologica di un Paese e determinare il suo successo in termini di crescita

¹ DFE (2019) Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino. Bellinzona: 3 luglio 2019.

² European Commission (2019), Regional Innovation Scoreboard 2019. Lussemburgo: giugno 2019.

economica, qualità della vita e benessere. L'innovazione è inoltre riconosciuta come la principale fonte di vantaggio competitivo per singole imprese e per interi sistemi economici." È ferma convinzione del Consiglio di Stato rinnovare questo impegno anche nelle linee direttive 2020-2023, continuando a sostenere la formazione, la ricerca e l'innovazione quali capisaldi di una politica di sviluppo economico oculata e lungimirante.

Ad eccezione delle misure indirette legate alle attività di informazione e di sensibilizzazione, la Legge per l'innovazione economica (LInn) va ad inserirsi in una fase relativamente avanzata del processo di innovazione, sostenendo le imprese nei loro progetti di ricerca applicata, negli investimenti in ricerca e sviluppo, nello sviluppo e nell'acquisto di macchinari innovativi, e infine nella commercializzazione su scala internazionale. A monte di questo processo, intervengono le misure di politica economica regionale, che concorrono a sostenere le PMI tramite attività di coaching e messa in rete, la realizzazione di centri di competenze e di infrastrutture per l'innovazione, nonché le misure di marketing territoriale, che invece si occupano della promozione economica esterna e dell'attrazione di investimenti.

Per garantire un sostegno duraturo alla politica dell'innovazione, che necessita di tempi lunghi per esplicare tutti i suoi effetti, il Consiglio di Stato intende confermare anche per il prossimo quadriennio le sue direttrici principali. A questo proposito, con l'adozione del Programma d'attuazione 2020-2023 della politica economica regionale e del relativo credito quadro (si veda il messaggio n. 7725 del 16 ottobre 2019), si intendono rafforzare le condizioni quadro e i servizi a sostegno dell'innovazione. Con il credito quadro LInn 2020-2023 si intendono invece assicurare i mezzi per poter continuare a sostenere direttamente le imprese che fanno innovazione, in modo da incoraggiare la crescita e lo sviluppo sostenibile dell'economia cantonale.

3. BILANCIO 2016-2019

3.1 Stato d'attuazione

Una disamina intermedia del grado di raggiungimento dei principali obiettivi della nuova Legge per l'innovazione economica (LInn) è stata presentata nel messaggio n. 7557 del 4 luglio 2018, approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 19 novembre 2018.

Rispetto al bilancio intermedio presentato nel messaggio n. 7557, appare sempre più evidente la progressiva convergenza degli strumenti di promozione dell'innovazione a livello cantonale. In particolare, con l'adozione della nuova LInn, la concretizzazione dei progetti strategici Greater Zurich Area e Parco svizzero dell'innovazione (Switzerland Innovation), nonché la messa in campo delle misure di politica economica regionale destinate al sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), si sta consolidando in Ticino un vero e proprio sistema regionale dell'innovazione, riconosciuto dalla Confederazione come uno dei sei sistemi attivi a livello nazionale. Nel frattempo, si sono aggiunte le misure fiscali volte a incoraggiare gli investimenti in start-up innovative, approvate in votazione popolare nell'aprile del 2018, mentre altri strumenti dovrebbero presto affiancarsi (adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS), ciò che incoraggerà le aziende a investire ulteriormente in ricerca e sviluppo, contribuendo positivamente al grado di innovazione e allo sviluppo sostenibile dell'economia cantonale.

Molto incoraggiante, a conferma del dato già illustrato nel messaggio n. 7757, è stato il ricorso alla nuova misura che incentiva gli investimenti immateriali (art. 7), che si conferma, con quasi 4 milioni di sussidi concessi, la misura più utilizzata dopo quella dedicata agli investimenti materiali (art. 8, si veda il capitolo 3.3). Se a questo importo si sommano i sussidi concessi per la partecipazione ai programmi di ricerca applicata Innosuisse ed europei e quelli stanziati per incentivare la partecipazione al programma di coaching per start-up di Innosuisse, l'utilizzo del nuovo art. 7 riscontra un successo che supera ogni aspettativa. Questa nuova misura trova pertanto la sua conferma definitiva tra gli strumenti cantonali di sostegno all'innovazione.

Anche l'apertura al terziario avanzato sancita dalla nuova legge, tenuto conto dell'impiego di più di un terzo dei sussidi LInn a favore di questo settore e dell'attivazione di oltre 50 milioni di investimenti (si veda il capitolo 3.3), si è dimostrata una scelta lungimirante. Come già evidenziato nel messaggio n. 7557, l'ambito molto eterogeneo e in costante evoluzione del terziario avanzato richiede tuttavia una migliore specificazione dei criteri per l'ammissione di queste attività alle misure previste dalla legge, in particolare sulla dimensione d'impresa.

L'introduzione del principio della flessibilità sancito dalla nuova legge ha comportato inoltre diversi adeguamenti della prassi, preventivamente discussi in Commissione consultiva e regolarmente pubblicati tramite aggiornamenti delle direttive. Da segnalare in particolare la possibilità ammessa a partire da febbraio 2019 di poter concedere, ai sensi dell'art. 8, sussidi per progetti di digitalizzazione. Si ritiene questa un'ulteriore riprova dell'impianto flessibile della nuova LInn, che consente di rispondere in tempi adeguati alle mutevoli necessità dell'economia.

Infine, anche nell'ambito del marketing territoriale sono stati compiuti importanti passi in avanti: accanto alle tradizionali attività di promozione economica realizzate in collaborazione con Switzerland Global Enterprise, a inizio 2019 è stata concretizzata, come approvato dal Gran Consiglio, l'adesione del Canton Ticino alla Greater Zurich Area (GZA). La collaborazione con GZA, appena iniziata, sta già portando i suoi frutti: sul

portale web di GZA sono state pubblicate diverse notizie riguardanti il Ticino e diversi sono i casi sui quali si sta attivamente lavorando al fine di realizzare nuovi insediamenti, rafforzando così ulteriormente il ruolo di sportello unico assunto dall'Ufficio per lo sviluppo economico. Parallelamente, il Cantone sta consolidando la sua rete di interlocutori istituzionali e universitari in grado di fornire un supporto ai futuri insediamenti, consci tuttavia che le aziende internazionali, nelle loro strategie di insediamento, valutano diversi scenari. Da questo punto di vista, l'adozione della riforma fiscale cantonale potrà sicuramente portare ulteriori argomenti di convincimento. I lavori di allineamento con GZA continuano, in particolare sul fronte della presenza del Ticino sui mercati esteri, e non dovrebbero tardare a produrre risultati concreti nei mesi a venire.

Sempre nel 2019, è stata elaborata una nuova proposta di adesione del Canton Ticino al Parco svizzero dell'innovazione (Switzerland Innovation), che ora prevede lo sviluppo di un'offerta quale parco associato a quello di Zurigo. Questo lavoro, coordinato dalla Fondazione Agire per conto del Cantone, ed elaborato congiuntamente dalla stessa Agire, dall'Università della Svizzera Italiana, dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, dalle associazioni economiche e dal Cantone, rappresenta un progetto d'importanza sistemica per la politica dell'innovazione. Dalla realizzazione della sede ticinese di Switzerland Innovation e dalla concretizzazione dei suoi centri di competenza, ci si attende un contributo significativo al panorama della ricerca e dell'innovazione. Oltre a ciò, questo progetto costituisce un eccellente banco di prova per la collaborazione tra aziende, istituti universitari e Cantone. Il nuovo programma d'accelerazione per le start-up organizzato congiuntamente da Fondazione Agire e dal Centro Promozione Start-up (www.boldbrain.ch), giunto quest'anno alla sua seconda edizione, costituisce un altro significativo sviluppo in questa direzione.

Le due iniziative di marketing citate, oltre a rafforzare i legami con la regione di Zurigo, rappresentano un'occasione unica per posizionare il Ticino a livello internazionale mettendone in risalto le eccellenze, sia in termini di competenze scientifiche che imprenditoriali.

Non sono state registrate per contro, rispetto a quanto segnalato nel messaggio n. 7557, ulteriori criticità.

3.2 Modifiche del regolamento e dei decreti

Nel 2019, il Consiglio di Stato ha provveduto a modificare i decreti esecutivi che determinano i criteri d'accesso alla LInn, principale elemento di criticità emerso dal bilancio di metà quadriennio presentato nel messaggio n. 7557.

Le modifiche hanno riguardato, per il decreto esecutivo concernente i criteri salariali, l'esclusione degli apprendisti dal computo degli stipendi, l'allineamento alla prassi vigente per la verifica delle condizioni di adempimento in modo da garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle fluttuazioni del personale, nonché la riduzione del periodo soggetto all'obbligo di notifica dei criteri di adempimento a 2 anni per le misure minori, conformemente alla proposta di modifica presentata nel messaggio 7557.

Le modifiche al decreto esecutivo concernente i criteri di manodopera residente hanno riguardato l'inclusione degli apprendisti nel computo della percentuale di residenti, l'abolizione dell'obbligo di residenza in Svizzera per 3 anni, conformemente alla proposta di modifica presentata nel messaggio 7557, nonché, come per il decreto esecutivo concernente i criteri salariali, l'allineamento alla prassi vigente per la verifica delle

condizioni di adempimento e la riduzione a 2 anni per le misure minori del periodo soggetto all'obbligo di notifica.

Parallelamente, il Consiglio di Stato ha adeguato il Regolamento sulla legge per l'innovazione economica (RLInn) alle modifiche di legge approvate dal Gran Consiglio, aggiornando e adattando così alla prassi vigente il principale strumento che regola l'applicazione della LInn.

Le modifiche del regolamento e dei decreti sono in vigore dal 12 luglio 2019.

3.3 Impiego dei mezzi finanziari 2016-2019


La Linn si articola in un numero di misure che spaziano dalla promozione di attività di informazione, al sostegno a progetti di ricerca applicata, dagli investimenti in ricerca e sviluppo, allo sviluppo e acquisto di macchinari innovativi, fino all'internazionalizzazione e alla promozione economica esterna (marketing territoriale).

Per l'eterogeneità che contraddistingue l'insieme di queste misure, di seguito si presentano i risultati dell'impiego dei mezzi finanziari nel quadriennio 2016-2019 (stato al 30 giugno 2019) distinguendoli tra misure dirette (art. 7, 8, 9, 10 e 11 LInn) – di gran lunga le misure più utilizzate – e quelle indirette (art. 12, 13 e 14 LInn).

3.3.1 Misure dirette

Tra l'inizio del 2016 e la fine di settembre 2019³ sono stati sostenuti, con un montante complessivo di sussidi pari a poco meno di 16.2 milioni di franchi, un totale di 367 progetti facenti capo a 109 aziende, per un investimento totale di 147.3 milioni di franchi. Il computabile è stato di 77.7 milioni, pari a una percentuale del 53% sull'investimento previsto, mentre l'effetto leva dei sussidi stanziati è stato di 1 a 9.

Figura 1: numero di aziende, numero di progetti, sussidi stanziati e investimenti nel periodo 2016-2019



Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019.

³ Stato al 30 settembre 2019, dati comprensivi di due progetti già preavvisati in commissione consultiva ma non ancora formalmente decisi.

La percentuale di sussidio media sul computabile è stata invece del 21%.⁴ Come già fatto notare nel messaggio n. 7557, per quest'ultima grandezza si invita a considerare il dettaglio delle singole misure, vista la natura molto eterogenea dei progetti sostenuti, rispettivamente delle misure di cui hanno beneficiato.

Se analizzati anno per anno (cfr. Tabella 1), i risultati differiscono ampiamente, in quanto strettamente legati a fattori quali trend economico, incertezze sui mercati e strategie d'investimento aziendale. Il bilancio del biennio 2016-2017 è stato già presentato nel messaggio n. 7557. Nel corso del 2018 vi è stata una diminuzione dei volumi dei sussidi stanziati (1.9 milioni di franchi), rispettivamente degli investimenti (13.9 milioni) rispetto ai due anni precedenti. A fine settembre 2019 la situazione risulta migliorata, con un ammontare di sussidi stanziati (quasi 2.5 milioni di franchi) e di investimenti attivati (21 milioni) superiore rispetto allo stesso periodo del 2018.

È interessante tuttavia osservare che, anche a fronte di una riduzione dei sussidi concessi nel biennio 2018-2019, il numero di progetti si sia mantenuto relativamente stabile, intorno a una media di 100 progetti l'anno. Questo dimostra che la LInn è uno strumento che può essere impiegato in modo flessibile, con misure che vengono attivate o meno a seconda del ciclo congiunturale e delle necessità dell'economia.

Tabella 1: investimenti preventivati, computabili, sussidi stanziati e numero di progetti, per anno (2016-2019)


| | Investimenti preventivati | Investimenti computabili | Sussidi stanziati | Numero di progetti |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2016 | 36'452'457 | 15'675'163 | 4'076'471 | 86 |
| 2017 | 75'874'909 | 42'612'697 | 7'741'555 | 108 |
| 2018 | 13'899'600 | 6'911'874 | 1'883'195 | 100 |
| 2019 | 21'050'461 | 12'457'909 | 2'457'650 | 73 |
| Totale complessivo | 147'277'427 | 77'657'643 | 16'158'871 | 367 |

Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019

Riguardo alla ripartizione regionale dei sussidi concessi (e, rispettivamente, degli investimenti attivati, si veda la Figura 2), sono il Luganese, con 6.5 milioni di sussidi stanziati e 50.7 milioni di investimenti attivati e il Bellinzonese e Valli, con 5.8 milioni di sussidi stanziati e 57 milioni di investimenti attivati, le regioni maggiormente beneficiarie dell'insieme delle misure LInn. Seguono Mendrisiotto (2.2 milioni e, rispettivamente, 27 milioni) e Locarnese (1.6 milioni e 12.5 milioni).

⁴ Percentuale calcolata sui totali (media pesata).


Figura 2: investimenti preventivati e sussidi stanziati suddivisi per regione nel periodo 2016-2019



Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019.

La Figura 3 mostra per contro la ripartizione percentuale per settore economico degli investimenti preventivati e dei sussidi stanziati. In linea con il passato, i comparti maggiormente beneficiari della LInn risultano essere quelli delle macchine e dell'elettronica, nonché della chimica e della farmaceutica, che rappresentano da soli oltre il 50% dei sussidi stanziati (8.4 milioni di franchi) e più della metà degli investimenti attivati (79.8 milioni). Un comparto ugualmente importante è quello del terziario avanzato, che ha attivato più di un terzo del totale degli investimenti (53.2 milioni), beneficiando di oltre il 30% dei sussidi LInn stanziati (5 milioni). All'interno di questa categoria, ancora marginale ma in crescita, vi è l'apporto del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), con oltre 6.8 milioni di investimenti attivati a fronte di 0.8 milioni di sussidi stanziati.

Figura 3: Sussidi stanziati suddivisi per settore economico nel periodo 2016-2019



Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019.

La Tabella 2 illustra nel dettaglio l'impiego dei fondi LInn per le singole misure. Una sola azienda ha beneficiato della misura volta a incentivare la partecipazione al programma di coaching per start-up promossa da Innosuisse, presentando 2 progetti per investimenti pari a poco più di 167'000 franchi, a fronte di 25'000 franchi di sussidi. La misura, relativamente nuova (è stata varata nel 2017), è indirizzata a una platea particolarmente ristretta di potenziali beneficiari (1-2 start-up all'anno), ragione per cui non è ipotizzabile un suo maggiore impiego in futuro. Recentemente, tuttavia, Innosuisse ha esteso la possibilità di beneficiare del sostegno federale ed è stata di conseguenza pure adattata la misura a livello cantonale.

Un'altra misura riguarda l'incentivo alla partecipazione a progetti di ricerca applicata sostenuti dalla Commissione europea (Horizon 2020, Eurostars, AAL). Hanno usufruito di questa misura 9 aziende per un totale di 24 progetti. L'ammontare complessivo dei sussidi stanziati è modesto (192'000 franchi), mentre gli investimenti generati sono rilevanti (oltre 3 milioni di franchi).

Un notevole successo lo ha riportato la misura che incentiva le aziende a partecipare ai progetti di ricerca nazionali finanziati da Innosuisse (già Commissione per la tecnologia e l'innovazione) per un totale di 28 progetti a beneficio di 21 aziende. Essa è l'unica misura LInn che è cresciuta stabilmente negli ultimi anni (6 progetti decisi nel 2016, 8 nel 2017, 9 nel 2018 e 5 nella prima metà del 2019). I sussidi stanziati sono stati pari a 1.9 milioni di franchi e hanno generato investimenti in ricerca e sviluppo pari a 23 milioni di franchi. L'utilizzo della misura è aumentato rispetto al passato (26 i progetti decisi a favore di 18 aziende nel quadriennio 2012-2015, rispettivamente 0.4 milioni di franchi i sussidi concessi nel precedente quadriennio). L'aumento dei sussidi stanziati è dovuto all'introduzione della nuova misura del 20% a sostegno dei costi aziendali in caso di approvazione da parte di Innosuisse in sostituzione della misura in vigore sino al 2015, pari al 50% della parte *cash contribution*.⁵

Tabella 2: investimenti preventivati, computabili, sussidi stanziati e numero di progetti, per misura (2016-2019)

| | Investimenti preventivati | Investimenti computabili | Sussidi stanziati | Numero di progetti |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Coaching start-up | 167'888 | 166'754 | 25'000 | 2 |
| UE | 3'041'274 | - | 192'000 | 24 |
| Innosuisse | 23'024'220 | 10'188'904 | 1'887'577 | 28 |
| Investimenti immateriali | 29'462'770 | 20'272'085 | 3'942'279 | 10 |
| Investimenti materiali | 83'870'475 | 39'103'759 | 7'568'142 | 12 |
| Fiere | 7'611'256 | 7'825'630 | 2'517'186 | 285 |
| S-GE | 99'544 | 100'511 | 26'687 | 6 |
| Totale complessivo | 147'277'427 | 77'657'643 | 16'158'871 | 367 |

Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019


Tra le misure principali (si veda anche la Figura 4), si conferma l'utilizzo importante dell'incentivo per il sostegno agli investimenti immateriali (art. 7 LInn). Esso è stato concesso a 10 progetti facenti capo ad altrettante aziende, per un sussidio complessivo di oltre 3.9 milioni di franchi, a fronte di un investimento totale di 29.5 milioni (di cui 20.3 milioni ritenuti computabili ai fini della concessione del sussidio, pari al 69% dell'investimento). L'effetto leva è consistente (1 a 7), mentre la percentuale di sussidio

⁵ Quota di partecipazione dell'azienda ai costi dell'istituto, pari all'incirca al 10%.

media sul computabile è stata del 19%.⁶ Trattandosi di una misura nuova, non è possibile produrre un confronto con il quadriennio precedente. È però rassicurante constatare come questa misura sia stata utilizzata, dal punto di vista del numero di beneficiari, in misura pressoché equivalente a quella legata agli investimenti materiali.

La misura del sostegno agli investimenti materiali (art. 8 LInn), benché concessa in misura molto mirata, si conferma la misura principale della LInn. Nel quadriennio 2016-2019 sono stati sostenuti, con un sussidio complessivo di 7.6 milioni di franchi, un totale di 12 progetti promossi da altrettante aziende, per un investimento totale pari a 83.9 milioni (con un computabile di 39.1 milioni, pari al 47%). L'effetto leva è stato molto importante (1 a 11). L'insieme dei sussidi stanziati per questa misura è superiore rispetto a quanto stanziato nel corso del quadriennio precedente (6.4 milioni la somma dei sussidi concessi nel quadriennio 2012-2015), mentre la percentuale media di sussidio (19%)⁷ è stata più alta che nel precedente quadriennio (15%). Alla luce di questi risultati, come già evidenziato nel messaggio n. 7557, si ritiene che l'auspicio formulato nel rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 7060 R di aumentare il sussidio medio concesso con l'art. 8, rispettivamente di privilegiare la parte bonus rispetto al malus, sia stato accolto, sancendo definitivamente il passaggio dall'ottica premiante all'ottica incentivante della nuova LInn.

Figura 4: investimenti preventivati e sussidi stanziati suddivisi per tipo di misura nel periodo 2016-2019



Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019.

La misura di gran lunga più utilizzata, dal punto di vista del numero di beneficiari, è quella ereditata dal precedente quadriennio volta a incentivare le aziende a partecipare a fiere specialistiche di valenza internazionale (art. 9 LInn). Nel quadriennio 2016-2019 sono stati sostenuti, con un sussidio complessivo di 2.5 milioni di franchi, un totale di 285 progetti promossi da 79 aziende, per un investimento totale pari a 7.6 milioni di franchi (di cui 7.8

⁶ Percentuale calcolata sui totali (media pesata). La percentuale di sussidio calcolata come media dei progetti è invece del 23%. Va inoltre rilevato che questi dati sono fortemente influenzati da 2 progetti che hanno ricevuto il massimo di legge (fr. 1 mio), e 1 che ha raggiunto la percentuale massima (il 30%).

⁷ Percentuale calcolata sui totali (media pesata). La percentuale di sussidio calcolata come media dei progetti è invece del 22%. Anche in questo caso, occorre tenere conto che 3 progetti art. 8 hanno ricevuto il massimo di legge (fr. 1 mio), e 1 progetto ha raggiunto la percentuale massima (il 30%).

milioni ritenuti computabili, tenuto conto dell'IVA). La misura è stata utilizzata meno che in passato (451 i progetti decisi nel quadriennio 2012-2015, per un ammontare di sussidi pari a fr. 4.2 mio).

Infine, il sussidio volto a coprire i costi di consulenza per le prestazioni offerte da Switzerland Global Enterprise (S-GE) nell'ambito di progetti di internazionalizzazione è stata concessa a 6 progetti promossi da 4 aziende, per un ammontare complessivo di sussidi stanziati pari a 26'687 franchi a fronte di investimenti totali di 99'544 franchi.

Nel periodo 2016-2019 non è stata accordata alcuna fideiussione cantonale (art. 10 LInn), così come non è stata concessa nessuna agevolazione fiscale (art. 11 LInn).


3.3.2 Misure indirette

Per quanto concerne le misure indirette, rientrano in questa categoria i progetti legati a crediti specifici (art. 12 LInn), all'informazione (art. 13 LInn) e al marketing territoriale (art. 14 LInn). Nel periodo 2016-2019, nessun contributo per crediti specifici ai sensi dell'art. 12 LInn è stato concesso. La misura volta a sostenere eventi informativi e promozionali è stata invece utilizzata a favore di 8 iniziative, per un totale di 413'000 franchi di sussidi stanziati, tra i quali i premi per le edizioni 2016 e 2017 della Startcup Ticino e 2018 di Boldbrain Startup Challenge. Infine sono 3 le iniziative di marketing territoriale sostenute (tra le quali il contributo a Switzerland Global Enterprise per le attività 2016-2019 e il sostegno all'associazione Farma Industria Ticino per la partecipazione alla principale fiera di settore CPhI), per un totale di 208'983 franchi di sussidi stanziati.

3.4 Utilizzo del credito quadro 2016-2019

La situazione finanziaria al 30 settembre 2019 è sintetizzata nella figura sotto. La somma dei sussidi concessi tramite misure dirette e indirette ammonta a 16.8 milioni di franchi, a cui vanno aggiunti 1 milione ca. di sussidi per progetti attualmente in esame. Risultano così ancora disponibili fondi per ca. 2.2 milioni di franchi che potranno essere utilizzati entro la fine del 2019.

Figura 5: stato credito quadro 2016-2019



Fonte: UAC, elaborazione dati al 30.09.2019.

4. PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE

4.1 Sintesi della proposta di modifica

Per agevolare la gestione delle richieste e il successivo monitoraggio, si propongono le seguenti modifiche di legge:

- a) Verifica dell'idoneità del richiedente e inserimento della possibilità di norma retroattiva per modifiche dei criteri di ammissibilità.
- b) Abolizione della misura sulla fideiussione.
- c) Iscrizione delle attività di marketing e dei costi di gestione al conto di gestione corrente.
- d) Numero minimo di dipendenti.
- e) Allineamento dell'obbligo di informazione all'obbligo di rispetto dei criteri.

4.2 Commento agli articoli

Di seguito sono illustrate le principali modifiche di legge proposte, commentate articolo per articolo.

a) Verifica dell'idoneità del richiedente e inserimento della possibilità di norma retroattiva per modifiche dei criteri di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di ammissibilità, cpv. 3 (nuovo)

Ad oggi la LInn non fornisce all'autorità cantonale la base legale per poter sospendere o negare il sussidio a un richiedente interessato da procedimenti giudiziari o che ha fornito informazioni inesatte, false o incomplete. Per questo motivo, a complemento della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, si propone di esplicitare nell'art. 6 cpv. 1 che sarà verificata l'idoneità del richiedente e, in un nuovo capoverso (cpv. 1bis), che l'esame della richiesta potrà essere sospeso oppure che l'adozione delle misure può essere negata qualora siano noti all'autorità fatti, presunti o accertati, tali da mettere in discussione l'idoneità del richiedente. Tale novità trova giustificazione nel principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera) e nella necessità per lo Stato di sostenere, impiegando le proprie risorse, unicamente soggetti rispettosi del quadro normativo.

Un nuovo cpv. 3 è invece stato introdotto in modo da assicurare che, nel caso in cui il Consiglio di Stato modifichi i criteri di ammissibilità in favore delle aziende, gli stessi saranno adottati anche per la verifica dei casi decisi in precedenza, il cui periodo di monitoraggio non è ancora concluso. Questo disposto, come esplicitato, trova applicazione soltanto nel caso in cui i criteri di ammissibilità per l'applicazione delle misure dovessero essere ammorbiditi e resi più favorevoli alle aziende. In questo modo, viene costituita una base legale per l'applicazione retroattiva delle condizioni di adempimento dei criteri a seguito della decisione e viene garantita la parità di trattamento tra le aziende beneficiarie sotto il vecchio e il nuovo regime.

b) Abolizione della misura sulla fideiussione

Art. 10 – Accesso al credito, abrogazione

In seguito alla revisione della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI, approvata dalle Camere federali nel dicembre dell'anno scorso ed entrata in vigore il 1 luglio 2019, le cooperative di fideiussione che esercitano nel quadro della legge federale potranno rilasciare questo tipo di garanzie per importi fino a un milione di franchi.

Il Cantone prevede, nell'ambito dell'art. 10 Llnn, la possibilità di estendere di 250'000 franchi l'importo massimo di fideiussione fissato dalla Confederazione. Ad oggi questa misura non è stata utilizzata, tenuto conto che i progetti che beneficiano della fideiussione federale fanno generalmente capo a modeste richieste di credito (max. 250'000 franchi per i progetti aiutati in Ticino nel 2019).

Tenuto conto dell'aumento dell'importo massimo federale a un milione di franchi, si propone di abrogare l'art. 10 Llnn, stralciando questa misura.

È intenzione del Cantone in ogni caso continuare a collaborare con la cooperativa di fideiussione CF Sud, al fine di promuovere adeguatamente questo servizio.

c) Iscrizione delle attività di marketing e dei costi di gestione al conto di gestione corrente.

Art. 15 – Finanziamento, modifica cpv. 1

Con il messaggio n. 7557 e l'approvazione del relativo rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (7557 R), il Gran consiglio acconsentiva alla modifica di legge che dava facoltà al Cantone di aderire e finanziare enti aventi scopi di marketing territoriale, con particolare riferimento all'organizzazione di marketing territoriale Greater Zurich Area (GZA). Nel frattempo l'adesione a GZA è stata portata a termine, e si stanno consolidando le attività in modo che il processo possa essere completato entro il 2021.

Nel messaggio citato si faceva riferimento inoltre al fatto che, partendo dal presupposto che l'adesione a questa organizzazione fosse un compito di cui il Cantone voleva farsi carico, le attività di marketing e di informazione dovessero essere finanziate non più tramite credito quadro, ma tramite gestione corrente, andando pertanto ad assumere carattere permanente tra i compiti dello Stato.

Analogamente, considerato che i costi di gestione di cui all'art. 18 Llnn sono legati all'applicazione della legge (indennità commissari, prestazioni e servizi esterni), il Consiglio di Stato proponeva che anche questa categoria di costi fosse iscritta a carico della gestione corrente.

Il principio della modifica dell'art. 15 cpv. 1 Llnn, che prevede che le misure di marketing territoriale (art. 14) e di gestione (art. 18) non vadano ad incidere sul credito quadro, è già stato approvato dal Gran consiglio con la discussione del messaggio n. 7557 e l'adozione del relativo rapporto. Si propone pertanto l'approvazione della modifica di legge che circoscrive alle misure dirette (art. 7, 8, 9 e 11) e ai premi (art. 13) il finanziamento mediante credito quadro.

d) Numero minimo di dipendenti

Art. 17 – Procedura e condizioni per le richieste di aiuto, modifica cpv. 2

Tenuto conto dello scopo della legge, che è di stimolare e sostenere l'innovazione di "aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche" (art. 1 LInn), si ritiene necessario poter stabilire, per ogni misura e tipologia di azienda (azienda esistente, start-up), un limite minimo di dipendenti per poter accedere agli strumenti di promozione, tenuto conto inoltre che, per le aziende con meno di un dipendente equivalente tempo pieno, non è possibile applicare una verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità fissati nei decreti esecutivi.

Si propone pertanto una modifica dell'art. 17 che consenta di poter fissare, per ogni misura, un numero minimo di dipendenti.

e) Allineamento dell'obbligo di informazione all'obbligo di rispetto dei criteri.

Art. 19 – Obbligo d'informare e assistenza da altre autorità, modifica cpv. 1

Al fine di allineare l'obbligo di informazione sancito dall'art. 19 LInn alle modifiche dei termini di rispetto dei decreti, ridotti a 2 anni per le misure minori conformemente alla proposta di modifica presentata nel messaggio 7557 (si veda il capitolo 3.2), si propone una formulazione più confacente, che demanda all'autorità decidente la competenza di stabilire i termini di obbligo di informazione, già per prassi allineati con i decreti.

Si ritiene in ogni caso di voler specificare che il periodo massimo di assoggettamento all'obbligo di informazione è di 15 anni, corrispondente al periodo base di 10 anni (valido per tutte le misure salvo per quelle concesse tramite procedura agevolata inferiori ai 25'000 franchi) sommato alla clausola di *claw back* di 5 anni prevista per le agevolazioni fiscali.

5. PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 2020-2023

La LInn prevede, all'art. 16 cpv. 1, che il Consiglio di Stato adotti un programma per la promozione dell'innovazione, identificando in particolare i settori chiave.

Il Consiglio di Stato ritiene che solo con l'adozione di linee d'azione chiare e trasparenti e con una scelta di fondo di quelli che sono i settori che appaiono meglio equipaggiati per rispondere alle sfide presenti e future, si possa supportare adeguatamente, lato innovazione, uno sviluppo economico sostenibile ed equilibrato.

Questo capitolo funge pertanto da base programmatica per la politica dell'innovazione, esplicitandone in particolare le priorità e gli ambiti d'intervento.

5.1 Priorità programmatiche

Le principali linee d'azione in materia di promozione dell'innovazione sono illustrate nel Programma d'attuazione 2020-2023 della politica economica regionale, di cui una parte rilevante è destinata a sostenere azioni nel campo dell'innovazione (si veda in particolare il capitolo 4.1 "Le priorità in ambito PMI"). Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento⁸, la parte del programma riguardante le principali azioni in materia

⁸ Nel Regolamento, il Consiglio di Stato specifica che il programma deve essere elaborato coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, e che sia presentato al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro

d'innovazione è stata condivisa con le principali associazioni economiche e con gli istituti universitari. Per il finanziamento di queste misure, il Consiglio di Stato ha proposto di riservare 14.2 milioni di franchi di fondi cantonali e federali (cfr. messaggio n. 7725 del 16 ottobre 2019). Nello stesso messaggio, si propone altresì di riservare 1.2 milioni dei crediti cantonali per il coordinamento di Switzerland Innovation. Il totale dei fondi cantonali e federali a sostegno dell'ambito PMI ammonta dunque a 15.4 milioni di franchi per il prossimo quadriennio.

A titolo di complemento, in questo messaggio sono illustrate le misure prioritarie previste dalla LInn per il prossimo quadriennio.


I 20 milioni di credito quadro LInn per il periodo 2020-2023 saranno impegnati per sostenere la presentazione di progetti di ricerca applicata al fondo nazionale Innosuisse e ai programmi europei (principalmente Horizon 2020 e, dal 2021, il suo successore Horizon Europe), la realizzazione di investimenti innovativi (materiali e immateriali) e l'internazionalizzazione (missioni all'estero e fiere specialistiche). Anche nel prossimo quadriennio si intende dedicare una parte importante del credito quadro ai progetti di ricerca applicata e agli investimenti immateriali, considerati gli importanti incentivi messi in campo in particolare per i progetti finanziati da Innosuisse e il previsto rafforzamento delle condizioni quadro in materia di innovazione. Si ricorda a questo proposito che l'effettivo impiego delle misure LInn, essendo questa una legge di sostegno all'iniziativa privata, dipende fortemente dalle richieste che giungono dalle aziende. Qualora tutti impiegati, i fondi della LInn, tenuto conto dei dati registrati nel presente quadriennio, dovrebbero contribuire a generare investimenti sul territorio per oltre 150 milioni di franchi (si veda anche la Figura 7).

Nonostante la diminuzione delle nuove richieste e i segnali di rallentamento congiunturale che potrebbero far scendere ulteriormente il volume delle richieste, si intende confermare, anche per il quadriennio 2020-2023, l'attuale credito quadro. L'Ufficio per lo sviluppo economico, al fine di rafforzare le relazioni con le aziende e adeguare il suo supporto, intende concretizzare, a partire da gennaio 2020, un progetto di *"key account management"* con l'obiettivo di avvicinare ulteriormente le aziende agli strumenti di promozione dell'innovazione.

Per agevolare il lavoro amministrativo e rendere più snella la procedura di richiesta, l'Ufficio per lo sviluppo economico ha inoltre avviato, in collaborazione con il Centro sistemi informativi e l'Area dei servizi amministrativi e gestione del web, un progetto di digitalizzazione delle procedure di invio e gestione delle richieste di sussidio. La fase test è stata avviata nell'autunno 2019, mentre l'abilitazione del nuovo sistema di inoltro online delle richieste, che si affiancherà alle modalità correnti, è progettata per il primo trimestre del 2020.

Entro la conclusione del quadriennio è inoltre prevista la valutazione di una revisione della composizione della commissione consultiva, con una selezione dei membri focalizzata sulle competenze in ambiti specifici e un occhio di riguardo alla componente femminile. È in previsione inoltre una semplificazione delle procedure di inoltro ed esame delle richieste da parte dei membri della commissione, che farà leva sulla piattaforma sviluppata internamente per la gestione delle stesse.

Figura 6 – Previsione di ripartizione dei crediti 2020-2023 per le misure di sostegno all'innovazione con dettaglio LInn, in milioni di franchi⁹



Si ricorda infine che, agli oltre 35 milioni di franchi previsti per le misure di politica regionale e LInn per il periodo 2020-2023, si sommeranno circa 2 milioni di franchi a carico della gestione corrente destinati a finanziare le attività di marketing territoriale, in particolare per la copertura delle tasse di partecipazione alla Greater Zurich Area.

5.2 Settori chiave

La legge prevede che il Consiglio di Stato identifichi i settori chiave per la promozione dell'innovazione. Nel messaggio n. 7060 dell'11 marzo 2015 il Consiglio di Stato, sulla scorta di un approfondito lavoro scientifico¹⁰, proponeva di concentrare l'attenzione sui settori delle scienze della vita, della meccanica ed elettronica, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e della moda.

La proposta effettuata quattro anni or sono trova conferma in una serie di dati e approfondimenti nel frattempo pubblicati. Innanzitutto, come evidenziato nel capitolo 3.3 del presente messaggio, i principali beneficiari della LInn sono realtà attive nei settori della chimica e della farmaceutica, sia lato produzione che ricerca (tutte afferenti al settore delle scienze della vita), quelle attive nella produzione di macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche (meccanica ed elettronica) e, ancora marginalmente ma in crescita, nelle ICT. Anche se si guarda ai principali destinatari delle misure di politica regionale, in particolare ai beneficiari delle prestazioni erogate dalla Fondazione Agire, questi nella misura del 60% sono attivi nei settori delle scienze della vita, della meccanica ed elettronica e delle ICT. Diversi indizi lasciano inoltre supporre che i settori di specializzazione (in particolare le scienze della vita e le ICT) rappresenteranno i motori della crescita futura.¹¹

⁹ Stima effettuata in base al consumo del corrente credito quadro. Gli importi sono indicativi.

¹⁰ BAK Basel Economics (2014) Analisi dei settori ticinesi: benchmarking internazionale & Smart Specialization. Basilea: dicembre 2014.

¹¹ BAK Basel Economics (2019) Lo sviluppo economico del Canton Ticino nel confronto (inter)nazionale. Basilea: marzo 2019.


Per quanto riguarda il settore della moda, attività interessanti si stanno sviluppando, per quanto riguarda la ricerca, nel campo del design e sviluppo di prodotto, della digitalizzazione e della sostenibilità, ampliando quindi quelle che sono le attività prevalentemente orientate alla produzione e ai servizi, storicamente presenti nel nostro cantone. Va rilevato tuttavia che queste nuove attività non hanno sinora beneficiato delle principali misure LInn.

Infine, e questa è forse la conferma più significativa, è proprio nei settori delle scienze della vita, della meccanica e dell'elettronica nonché delle ICT che sono stati individuati gli ambiti di azione dei futuri centri di competenze che costituiranno l'ossatura del progetto Switzerland Innovation (si veda anche il capitolo 2). Partendo da una serie di comprovate competenze in ambito scientifico e imprenditoriale, questo progetto ha infatti saputo condensare l'interesse delle aziende attorno ai temi delle scienze della vita (con particolare accento sulle competenze presenti in termini di farmacovigilanza, somministrazione di farmaci, biofabbricazione, immunoterapia e ortopedia), delle ICT (software e data engineering, intelligenza artificiale, blockchain e applicazioni decentralizzate), dell'ingegneria civile e dei droni. Non è tuttavia escluso che a questi, che rappresentano i primi centri di competenza nella visione di sviluppo dell'offerta ticinese di Switzerland Innovation, se ne possano in futuro aggiungere altri, in particolare nei settori materiali, energia, mobilità, intelligenza artificiale e *lifestyle tech*.

Lo spirito con il quale il Consiglio di Stato aveva proposto di individuare i settori chiave al fine di farne, nel medio-lungo periodo, dei settori trainanti per l'economia cantonale, poi approvato dal Parlamento, trova dunque parziale conferma in questi risultati. L'intento anche per il prossimo quadriennio resta pertanto quello di valorizzare le competenze scientifiche e imprenditoriali già presenti sul territorio e di attrarre nuovi investimenti, al fine di consolidare, grazie in particolare alla costituzione di centri di competenze che per dimensioni e contenuti dovranno essere in grado di rivaleggiare sul piano nazionale e internazionale, dei veri e propri poli d'eccellenza. Grazie al lavoro su Switzerland Innovation coordinato dalla Fondazione Agire e che coinvolge l'Università della Svizzera Italiana, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, le associazioni economiche e il Cantone, si intende pertanto superare la tradizionale visione dei "settori", focalizzandosi piuttosto sulle competenze, che possono essere trasversali e soprattutto evolvere nel tempo.

Sarà dunque su queste competenze chiave (cfr. Figura 8) che si orienterà la politica dell'innovazione nel prossimo quadriennio, e in particolare sulla realizzazione del progetto Switzerland Innovation e dei suoi centri di competenze, che ne rappresenteranno i progetti faro.

Figura 7 – Le competenze di punta presenti in Ticino¹²



Si ribadisce infine che, come già ampiamente illustrato nel messaggio n. 7060, questa scelta non presuppone l'esclusione di altri ambiti dalle misure di promozione, ma cerca di insistere, tramite tutti gli strumenti a disposizione, su quegli ambiti in cui vi sono reali possibilità di sviluppo nel medio-lungo termine. In nessun caso è previsto che progetti meritevoli presentati da aziende nel campo d'applicazione della LInn siano esclusi dalle misure poiché queste risultano attive in ambiti diversi da quelli prioritari. Prova ne è che nell'ambito delle tecnologie finanziarie – settore non esplicitamente compreso nella scelta di quattro anni fa – siano state promosse, nel presente quadriennio, diverse misure¹³.

6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio è coerente sia con le Linee direttive 2015-2019, segnatamente con la scheda n. 11 Piccole e medie imprese (PMI): Aumento della capacità d'innovazione e della competitività delle PMI, sia con le linee direttive 2020-2023 attualmente in elaborazione.

È opportuno precisare che l'erogazione dei sussidi avviene di norma con un differimento temporale rispetto alla decisione di stanziamento. Ciò comporta l'esigenza di stimare a priori il momento in cui questi aiuti saranno effettivamente erogati per definire la congruenza con il piano finanziario degli investimenti definito dal Consiglio di Stato. Di riflesso, nella gestione dell'erogazione degli investimenti occorrerà tenere conto della disponibilità complessiva attribuita al settore 71 sviluppo economico ciò che potrebbe

¹² Fonte: Fondazione Agire (2019) Switzerland Innovation Park Ticino. Application Dossier. Manno, luglio 2019. Elaborazione USE.

¹³ Studio di base del centro di studi bancari sussidiato con fondi di politica economica regionale, evento Lugano Banking Day sostenuto nel quadro della LInn, misure LInn dirette a favore di aziende attive nel ramo, attrazione di investimenti dall'estero e varie altre iniziative, tra cui partecipazione del Cantone alla Blockchain taskforce patrocinata dall'allora Consigliere federale Johann N. Schneider-Amman e ai lavori del primo White paper sul tema ICO/Token e cripto-finanza e, infine, adesione del Ticino in qualità di fondatore alla Swiss Blockchain Federation.

comportare dei ritardi nell'erogazione degli aiuti qualora il consumo dei crediti eccedesse la dotazione definita.

Lo stanziamento del credito quadro determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria (valutazione degli esborsi nel periodo 2020-2023):

- spese di investimento per il quadriennio 2020-2023: Piano finanziario degli investimenti (PF), settore 71, cifre 831 50, 831 51 e 831 51A, per complessivamente fr.10'600'000.--;
- spese correnti annue: sono previsti costi aggiuntivi oltre a quanto già richiesto a Preventivo 2020, pari a fr. 100'000.-- / annui, che vanno ad aggiungersi alle spese già approvate con il Preventivo 2020; questi nuovi oneri a partire dal Preventivo 2021 saranno annunciati e messi in tendenza. Detto importo sarà impiegato sotto forma di mandati per circa fr. 50'000.-/annui e circa fr. 50'000.--/ annui sotto forma di sussidi;
- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna.

La Legge per l'innovazione economica è compatibile con la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, con la Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 e con la Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012 (stato 1 gennaio 2018).

7. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio e ribadendo la volontà di continuare a sostenere l'innovazione e l'internazionalizzazione delle aziende ticinesi all'interno di una più ampia politica dell'innovazione, si invita il Gran Consiglio ad approvare gli annessi disegni di decreto legislativo e di legge.

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 20'000'000 di franchi per l'adozione di misure a sostegno dell'innovazione in base alla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 dicembre 2019 n. 7768 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 20'000'000 di franchi per l'adozione di misure in base alla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn).

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

LEGGE

per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 dicembre 2019 n. 7768 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) è così modificata:

Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3 (nuovo)

¹Nel valutare l'opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l'intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, l'idoneità del richiedente, la validità del progetto a livello aziendale e l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale.

^{1bis}L'autorità competente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di informazioni false, inesatte o incomplete fornite dal richiedente, oppure di infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale direttamente o indirettamente riconducibili al richiedente, può sospendere l'esame della richiesta o, nei casi accertati, negare l'applicazione delle misure.

³Modifiche dei criteri di ammissibilità meno restrittive adottate dal Consiglio di Stato possono essere applicate retroattivamente alle decisioni già cresciute in giudicato, il cui periodo di monitoraggio non è ancora concluso.

Art. 10

Abrogato

Art. 15 cpv. 1

¹Le misure previste dalla legge agli art. 7, 8, 9, 11, 12 e i premi di cui all'art. 13 sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

Art. 17 cpv. 2

²Per ogni misura il Consiglio di Stato stabilisce forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell'investimento, numero minimo di dipendenti, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

Art. 19 cpv. 1

¹L'azienda beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento, per un periodo massimo di quindici anni, le informazioni specificate nella decisione di adozione della misura.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.